



COMUNE DI COGGIOLA

**REGOLAMENTO
AFFIDAMENTO IMMOBILI
COMUNALI
ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI
SEDE E OPERANTI NEL COMUNE DI
COGGIOLA**

APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO C.C. N. 08 DEL 27/03/2013

Art. 1

Finalità

Le Associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e solidaristica importante per la società stessa e vitale per l'Ente Locale. Il sostegno alle libere forme associative rappresenta, pertanto, un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale, poiché esse costituiscono un vasto tessuto associativo che vede coinvolti numerosi cittadini. La sempre maggiore richiesta da parte delle associazioni del nostro paese di spazi ove organizzare le proprie attività ha fatto maturare la necessità di regolamentare l'affidamento degli immobili di proprietà comunale.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento in uso degli immobili comunali siano essi terreni o fabbricati, ad associazioni senza scopo di lucro aventi sede ed operanti nel Comune di Coggiola, che perseguono fini di rilevante interesse a livello Comunale, Provinciale e Regionale in ottemperanza all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recepita con L.R. 10/91 nonché in applicazione dell'art. 12 del vigente Statuto Comunale.
2. Gli immobili, compatibilmente alla loro destinazione, sono affidati alle associazioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti.
3. Possono essere affidati immobili comunali anche per le singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario, purché esse rivestano notevole interesse per la comunità.

Art. 3

Settori di attività

1. Possono usufruire dell'affidamento dei beni immobili le associazioni che operano nei seguenti settori di attività e di impegno:
 - a) tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale e tutela dei soggetti diversamente abili o svantaggiati;
 - b) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali e del patrimonio storico ed artistico;
 - c) promozione di iniziative culturali che valorizzino e impegnino le diverse espressioni dell'associazionismo Coggiolese;
 - d) promozione della pratica sportiva;
 - e) promozione e sviluppo delle iniziative in ambito giovanile;
 - f) promozione e sviluppo delle attività agricole, forestali, zootecniche, avicole e della pesca;
 - g) sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari e femminili;
 - h) promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali, folcloristiche, scoutistiche e organizzazione del tempo libero;
 - i) promozione e realizzazione di iniziative per la tutela degli animali e del patrimonio faunistico;

Art. 4 **Requisiti**

Per chiedere l'uso dei beni comunali le associazioni che rientrano nei settori di attività e di impegno di cui all'art. 3, devono avere la propria sede ed operare a Coggiola.

Art. 5 **Criteri di valutazione**

1. Per l'affidamento degli immobili comunali, di cui al presente regolamento, si valuteranno i seguenti elementi:
 - a) relazione sulle attività svolte dall'associazione negli ultimi due anni;
 - b) relazione dell'attività che si intende svolgere presso l'immobile richiesto per l'utilizzo;
 - c) a parità di requisiti, fra le richieste, l'immobile sarà assegnato all'Associazione che presenterà il progetto di maggiore rilevanza socio-culturale.
2. Nel caso in cui le richieste di affidamento fossero maggiori rispetto ai locali a disposizione dell'Amministrazione, si adotterà un criterio di rotazione a partire dall'Associazione che occupa da più tempo i locali.

Art. 6 **Presentazione della domanda**

1. Le domande tendenti ad ottenere l'affidamento di immobili, redatte in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, su carta semplice, devono essere presentate al Responsabile del Settore Affari Generali.
2. Le stesse, oltre a contenere i requisiti di cui al precedente art. 5, dovranno indicare i componenti del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 7 **Istruttoria ed assegnazione**

1. La fase istruttoria è curata dal Responsabile del Settore Affari Generali e deve essere portata a termine entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'affidamento è deliberato dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8 **Modalità**

1. L'affidamento degli immobili comunali è disciplinato da apposita convenzione di durata di 2 (due) anni ed è tacitamente rinnovabile per pari periodo. Prima di stipulare la convenzione verrà redatto apposito verbale di consistenza dell'immobile a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

2. L'affidamento è a titolo gratuito.
3. Gli immobili devono essere utilizzati dai soggetti individuati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.
4. I locali prima di essere dati in uso alle Associazioni devono essere sottoposti a verifica sulle norme di sicurezza e, in difetto, dovranno essere messi a norma a cura e spese dell'Amministrazione.

Art. 9 **Obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo all'affidatario:
 - a) Stipulare contratti di assicurazione secondo le normative vigenti per i propri associati che utilizzano l'immobile comunale;
 - b) Effettuare tutte le manutenzioni ordinarie dell'immobile;
 - c) Effettuare la custodia e la pulizia dell'immobile;
 - d) E' severamente vietato all'Associazione affidataria apportare qualsiasi modifica all'immobile, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Qualsiasi miglioria apportata all'immobile resterà, allo scadere dell'affidamento, di proprietà del Comune, senza che l'Associazione abbia nulla a pretendere perché così espressamente pattuito.

Art. 10 **Manutenzione straordinaria**

1. Per gli interventi manutentori di carattere straordinario che si rendessero necessari eseguire negli immobili di proprietà comunale il Comune, previa richiesta dell'affidatario, provvederà direttamente con fondi propri.
2. Gli oneri derivanti dalla fornitura di acqua e luce saranno a carico del Comune.

Art. 11 **Revoca e recesso**

1. L'Ente ha la facoltà di revocare l'affidamento allorché sopravvenga la necessità di utilizzare l'immobile per usi propri istituzionali oppure l'immobile non viene utilizzato dall'affidatario per le finalità previste nell'atto di affidamento;
2. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, tramite propri funzionari, ispezioni e controlli al fine di verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento. L'eventuale inosservanza o perdita dei requisiti previsti comporta la decadenza della convenzione.

Art. 12 **Responsabilità**

Il Comune rimane esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei riguardi di coloro che usufruiranno degli immobili di proprietà comunale.

Art. 13 **Spese contrattuali**

Le spese contrattuali, se previsti per legge, per la stipula della convenzione saranno poste a carico delle associazioni affidatarie.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari vigenti in materia ed entrerà in vigore dopo l'esecutivà della deliberazione approvata dal Consiglio Comunale. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le leggi sull'affidamento di immobili comunali.

Art. 15
Norme transitorie

Sono fatte salve quelle norme che disciplinano gli immobili comunali già oggetto di precedenti atti e/o regolamenti specifici.